

Allegato A

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "LA BELLEZZA COLLATERALE"

Art. 1) DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituito nel rispetto del D. Lgs.117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **"La bellezza collaterale APS"**, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, con durata illimitata.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver attenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'associazione ha sede legale in via Puglia n. 9 50145 nel comune di Firenze.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2) STATUTO

"La bellezza collaterale APS" è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del D. lgs. 117/2017 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi particolari.

Art. 3) EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 4) INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 5) FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Al fine di promuovere e riqualificare i momenti di aggregazione, stimolando lo spirito di solidarietà e di amicizia anche attraverso la cooperazione e il confronto tra soggetti privati e pubblici, l'associazione **"La bellezza collaterale APS"** si prefigge di valorizzare le capacità, le competenze e i talenti individuali creando i presupposti e le occasioni per metterli a disposizione della comunità e dei soci, nei campi culturale, artistico, ricreativo e sportivo.



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Particolare attenzione è rivolta al superamento della solitudine e dell'emarginazione delle persone più fragili e svantaggiate per le quali l'associazione **"La bellezza collateraleAPS"** intende impegnarsi con particolare sensibilità per dare loro le stesse opportunità di esprimersi e rendersi utili. Porre l'accento sulle abilità per superare le fragilità, valorizzando il talento, la competenza, l'ingegno e le passioni di ciascuno e metterle a disposizione della comunità locale, scolastica e sociale.

Per il raggiungimento di queste finalità **"La bellezza collaterale APS"** svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5, c.1 del d.lgs. 117/2017:

- Educazione, istruzione, formazione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5 c. 1 **lettera d)** del d.lgs. 117/2017.
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 c.1 **lettera i)** del d.lgs. 117/2017.
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso ai sensi dell'art. 5 c. 1 **lettera k)** del d.lgs. 117/2017.
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa ai sensi dell'art. 5 c. 1 **lettera l)** del d.lgs. 117/2017.
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 5 c. 1 **lettera t)** del d.lgs. 117/2017.

In particolare, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:

- Programmare, produrre e gestire corsi didattico laboratoriali per bambini e adulti nelle discipline artistiche, creative, e ricreative, teatrali, musicali e sportive.
- Avanzare proposte e stipulare convenzioni con gli Enti pubblici per promuovere, diffondere e realizzare le suddette attività anche in collaborazione con altre associazioni, presso le scuole e presso i locali di cui l'associazione disporrà e gestirà per realizzare gli scopi sociali.
- Favorire l'aggregazione e la solidarietà e promuovere attività culturali artistiche ricreative e sportive per tutti, con particolare attenzione ai bambini, agli anziani e alle persone svantaggiate per superare solitudine ed emarginazione sociale. Puntare sulle capacità e sui talenti di chiunque abbia il desiderio di condividere e di mettere il proprio talento, ingegno, passione o competenza a disposizione dell'associazione e della comunità.
- Organizzare gite ed escursioni culturali attinenti e pertinenti agli scopi e alle attività sociali svolte.
- Essere presenti sul territorio anche come supporto alle necessità legate al problema della dispersione scolastica e povertà educativa cercando di essere il luogo dove soprattutto giovani studenti volontari possano essere di sostegno ad altri giovani studenti in difficoltà, stimolando la solidarietà e la pratica del volontariato.
- Organizzare corsi di ginnastica, ginnastica correttiva, yoga, yoga della risata, danza, pilates, e tutte quelle attività motorie che siano funzionali alla realizzazione dello scopo sociale e che possano realizzarsi all'insegna dell'inclusione e delle pari opportunità.

Scuola
Stefano
Opol

Fiam
Anna

Test
Enrica

Donna

Leopoldo

Maria
Keller
Zilli

Bianca Petracchi

Stefano

Test
Enrica

Giacca

Stefano

Roberto

Roberto

- Partecipare e/o organizzare eventi, mercatini e fiere per mostrare e/o vendere gli oggetti realizzati a mano durante le attività dei nostri laboratori e, quando possibile, venderli per la raccolta fondi destinata al funzionamento dell'associazione.

Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione **"La bellezza collaterale APS"** in favore degli associati, di loro familiari o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del d.lgs. 117/2017 e delle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea dei soci la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività, gli amministratori attesteranno il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione può esercitare l'attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. 117/2017, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art.6) AMMISSIONE

Sono associati de **"La bellezza collaterale APS"** le persone fisiche e le APS che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano a realizzare le attività di interesse generale.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

White powder

- Simone Petroschi
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, nonché la perdita della qualifica di associato, di cui al successivo articolo 9). Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 7) DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 8; votare in assemblea se iscritti da almeno da almeno un mese nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa; denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Hanno il dovere di rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Art. 8) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno della notifica della deliberazione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 9) GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati,
- il Consiglio direttivo,
- il Presidente
- l'Organo di controllo e di revisione qualora si verifichino le condizioni di legge ai sensi dell'art. 31 D.lgs. 117/2017.

Il presidente



Art. 10) L'ASSEMBLEA

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano. Ciascun associato, decorso un periodo minimo di iscrizione di mesi 1, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, o cinque nel caso il numero degli associati superi il numero di cinquecento.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 11) COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art 12) ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa

e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 13) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 14) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio direttivo è composto da un numero che va da 3 a 11 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 3 mandati. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quanto sono presenti tutti e tre. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- stabilire la quota associativa annua;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio direttivo.

Art 15) IL PRESIDENTE

h'è in piedi

Il Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio direttivo. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 16) ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, ai quali si applicano gli artt. 2399 e 2400 del Codice Civile, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. lgs. 117/2017. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale. Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento precedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 18) COMITATI TECNICO – SCIENTIFICI

Possono essere istituiti uno o più Comitati tecnici, ognuno composto da 3 a 6 membri nominati dall'assemblea, aventi il compito di pianificazione, direzione e gestione dei singoli progetti già in essere nonché la valutazione di nuove proposte progettuali.

Art. 19) LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura del Consiglio direttivo.
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio.
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
- d) Il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

Art. 20) PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 21) RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite dalle quote associative, dai contributi pubblici e privati, dalle donazioni e lasciti testamentari, dalle rendite patrimoniali, dalle attività di raccolta fondi, dai rimborsi da convenzioni, dai proventi da cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività diverse, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs, 117/2017, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. lgs 117/2017.

Art. 22) I BENI

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 23) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. lgs 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 24) BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D. lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del terzo settore nei termini di legge.

Art. 25) BILANCIO SOCIALE

È redatto nei casi e modi previsti dalla normativa vigente.

Art. 26) VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Art. 27) PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. lgs 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 28) RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. lgs 117/2017.

Art. 29) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 30) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico.

Art. 31) NORME TRANSITORIE

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Letto, confermato e sottoscritto in Firenze (Fi) il 18/03/2021

